

**STATUTO**  
**DELLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,**  
**ARTIGIANATO E AGRICOLTURA**  
**DI NAPOLI**

## PARTE I

### Disposizioni generali

Art. 1 - Natura, sede, emblema.

Art. 2 - Funzioni.

Art. 3 - Adesione all'Unione nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione regionale delle Camere di Commercio.

Art. 4 - Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio.

Art. 5 - Autonomia statutaria.

Art. 6 - Autonomia regolamentare.

## PARTE II

### Organizzazione della Camera di Commercio

#### Capitolo I

##### Organi di governo

Art. 7 - Organi

Art. 8 - Il Consiglio

Art. 9 - Competenze del Consiglio camerale

Art.10 - Regolamento interno del Consiglio camerale

Art.11 - Giunta camerale

Art.12 - Competenze e funzioni della Giunta camerale

Art.13 - Funzionamento e regolamento interno della Giunta

Art.14 - Presidente della Camera di Commercio

Art.15.- Vice Presidente della Camera di Commercio

Art.16 - Divieti di consulenze

#### Capitolo II

##### Organi contabili di rilevazione patrimoniale e finanziaria

Art.17 - Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria

Art.18 - Controllo economico della gestione

Art.19 - Bilancio preventivo.

Art.20 - Conto consuntivo

Art.21 - Fondo di perequazione.

Art.22 - Collegio dei revisori dei conti.

#### Capitolo III

##### Organismi economici strumentali

Art.23 - Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

Art.24 - Statuto delle aziende speciali

Art.25 - Organi e norme di funzionamento delle aziende speciali.

Art.26 - Dotazioni di capitali e mezzi finanziari delle aziende speciali.

- Art.27 - Modalità operative delle aziende speciali.
- Art.28 - Collegio dei revisori delle aziende speciali.
- Art.29 - Società.
- Art.30 - Consorzi.
- Art.31 - Associazioni, fondazioni e comitati.
- Art.32 - Disposizioni comuni.
- Art.33 - Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi e associazioni.
- Art.34 - Scuola di cittadinanza attiva economica.

### PARTE III

#### Funzionamento della Camera di Commercio

##### Capitolo I

###### Organizzazione degli uffici

- Art.35 - Segretario Generale
- Art.36 - Funzioni dei dirigenti
- Art.37 - Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici
- Art.38 - Personale
- Art.39 - Nuclei di valutazione
- Art.40 - Ordinamento degli uffici e dei servizi

##### Capitolo II

###### L'informazione economica locale e la programmazione conoscitiva

- Art.41 - Funzioni di informazione e rilevazioni dell'economia locale.
- Art.42- Osservatorio Economico e Tributario.
- Art.43 - Funzioni di contrattazione programmata.
- Art.44 - Collaborazioni istituzionali.

##### Capitolo III

###### I servizi all'utenza

- Art.45 - Disciplina del procedimento amministrativo.
- Art.46 - Qualità e carta dei servizi.
- Art.47 - Camera arbitrale e commissioni conciliative

### PARTE IV

#### Istituti di partecipazione e trasparenza

- Art.48 - Regolamento degli istituti di partecipazione
- Art.49 - Diritto all'informazione
- Art.50 - Istanze e proposte
- Art.51 - Consulte
- Art.52 - Pubblicità degli atti e bollettino camerale

### PARTE V

#### Disposizioni transitorie e finali

- Art.53 - Pubblicità ed efficacia dello statuto camerale
- Art.54 - Rinnovazione della Giunta

Art.55 – Disposizioni transitorie e finali  
Art.56 – Revisione dello statuto e dei regolamenti  
Art.57 – Norme di rinvio

Allegato n. 1: Emblema camerale

Allegato n.2: Ripartizione del Consiglio camerale – Settori di attività economica.

PARTE I  
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Natura, sede, emblema

1.- La Camera di Commercio industria artigianato e agricoltura di Napoli (di seguito denominata "Camera di Commercio") è ente autonomo di diritto pubblico, che svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese operanti nella provincia di Napoli, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali e favorendone l'apertura ai mercati nazionali ed internazionali.

2.-La Camera di Commercio esercita i propri compiti in regime di autonomia funzionale.

3.- La Camera di Commercio ha sede in Napoli.

4.- L'emblema della Camera di Commercio, allegato al presente statuto, è composto da una corona circolare nel cui interno sono inseriti i simboli stilizzati delle principali attività economiche della provincia di Napoli.

ART. 2

Funzioni

1.- La Camera di Commercio esercita le funzioni espressamente attribuite dalla legge e quelle delegate dallo Stato e dalla Regione nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2.- Nell'ambito delle funzioni previste dalla legge, la Camera di Commercio esercita in particolare:

a) funzioni di programmazione conoscitiva e rilevazione della economia locale;

b) funzioni di promozione economica e di supporto agli interessi generali del sistema delle imprese;

c) funzioni di contrattazione programmata tra le istituzioni, le autonomie locali, le autonomie funzionali e le formazioni sociali economiche del mercato per lo sviluppo dell'economia locale;

d) funzioni di servizio alle imprese rispettando il principio di sussidiarietà nei confronti delle associazioni di categoria;

e) funzioni di organizzazione e gestione di un sistema organico ed efficiente di informazione e pubblicità legale delle imprese;

f) funzioni di tutela della lealtà della concorrenza tra imprese attraverso:

- la promozione delle azioni per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile;

- la predisposizione di contratti-tipo;

- il controllo di clausole inique nei contratti di impresa;

- la costituzione di parte civile nei processi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio;

g) funzioni di giustizia arbitrale attraverso la costituzione della camera arbitrale e delle commissioni conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese consumatori e utenti;

h) funzioni di promozione della cittadinanza attiva economica.

### ART. 3

#### Adesione all'Unione nazionale delle Camere di Commercio ed all'Unione regionale delle Camere di Commercio

1.- La Camera di Commercio aderisce all'Unione nazionale delle Camere di Commercio, che cura e rappresenta gli interessi generali del sistema delle Camere di Commercio e della rete camerale.

2.- La Camera di Commercio può aderire all'Unione regionale delle Camere di Commercio:

a) per lo sviluppo di attività che interessano, nell'ambito della Regione, più di una Camera;

b) per il coordinamento dei rapporti con la Regione e gli organi con circoscrizione regionale;

c) per la realizzazione di iniziative ed attività che possono più efficacemente essere realizzate a livello regionale.

3.- Il Consiglio delibera l'adesione agli organismi nazionali e regionali promossi dal sistema camerale prevedendo nel bilancio preventivo l'entità ed i costi della partecipazione.

### ART. 4

#### Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio

1.- La Camera di Commercio esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le amministrazioni statali, la Regione, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le autorità amministrative di settore.

2.- La Camera di Commercio promuove la conclusione di accordi con la Regione, la Provincia ed i Comuni della circoscrizione territoriale per lo svolgimento dell'attività consultiva di cui all'articolo 2, sesto comma, legge 29 dicembre 1993, n.580.

3.- Anche al di fuori delle ipotesi specificatamente disciplinate da accordi stipulati, la Camera di Commercio rende pareri alle amministrazioni di cui al comma 1 che li richiedono e, altresì, può formulare proposte alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

4.- Nello svolgimento delle sue attività, la Camera di Commercio si attiene al principio di imparzialità, di buon andamento, di economicità e di trasparenza.

5.- La Camera di Commercio concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nella programmazione dei Comuni della circoscrizione, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione europea.

#### ART. 5 Autonomia statutaria

1.- Lo statuto è la carta fondamentale della Camera di Commercio della provincia di Napoli e ne esprime e disciplina l'autogoverno.

2.- La Camera di Commercio esercita in autonomia la funzione normativa mediante lo statuto camerale ed i regolamenti camerale.

3.- Lo statuto camerale, nel rispetto dei principi previsti dalla legge, stabilisce, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, l'organizzazione della Camera di Commercio e l'esercizio delle funzioni camerale.

#### ART.6 Autonomia regolamentare

1.- La Camera di Commercio esercita l'autonomia regolamentare nel rispetto dei principi previsti dalla legge e dal presente statuto.

2.- I regolamenti interni sono:

- a) il regolamento del Consiglio camerale;
- b) il regolamento della Giunta camerale;
- c) il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici;
- d) il regolamento degli istituti di partecipazione;
- e) gli altri regolamenti previsti per l'attuazione del presente statuto.

3.- La Camera di Commercio nell'esercizio dell'autonomia funzionale adotta, inoltre, i regolamenti per la disciplina delle materie di propria competenza di cui all'articolo 2, comma 2, legge 15 marzo 1997, n.59, quelli per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2 legge 29 dicembre 1993, n.580, quelli relativi alle materie delegate e quelli previsti dal presente statuto.

4.- I regolamenti, ad eccezione di quello della Giunta camerale, sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente statuto.

5.- Il regolamento interno della Giunta camerale ed i regolamenti attribuiti alla competenza di quest'ultima sono deliberati dalla Giunta con il quorum indicato al comma 4.

6.- Le modifiche dei regolamenti, su proposta di un terzo dei consiglieri, sono deliberate con la maggioranza prevista dal comma 4.

## PARTE II ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

### Capitolo I Organi di governo

#### ART.7 Organi

- 1.- Sono organi della Camera di Commercio:
- a) il Consiglio;
  - b) la Giunta;
  - c) il Presidente;
  - d) il collegio dei revisori dei conti.

#### ART.8 Il Consiglio

1. - Il Consiglio camerale è organo di indirizzo, promozione e controllo politico-amministrativo della Camera di Commercio.

2. - Il Consiglio è composto da trentadue componenti di cui trenta in rappresentanza dei settori economici, uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e uno in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti. Per l'individuazione dei settori, il rilievo economico delle imprese, l'acquisizione dei relativi dati e documenti e le procedure per il calcolo della rappresentatività e ripartizione dei consiglieri, si applicano le disposizioni vigenti e, in particolare, l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n.472. In fase di prima costituzione, la composizione del Consiglio della Camera e i relativi settori economici sono riportati in allegato al presente statuto.

3. - I consiglieri camerale vengono designati dalle organizzazioni rappresentative del sistema delle imprese, dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti in conformità ai criteri ed alle modalità contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n.472, vengono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale ed esercitano le funzioni connesse allo status senza vincolo di mandato. Le associazioni aventi titolo alla designazione sono quelle operanti da almeno tre anni con organizzazione stabile nella provincia.

4. - La durata del mandato consiliare è prevista dalla legge.

5. - I componenti del Consiglio che subentrano in corso di mandato decadono al termine del mandato del Consiglio.

6. - I requisiti per la nomina e le cause che impediscono la partecipazione al Consiglio sono disciplinati dall'art. 13 legge 29 dicembre, 1993 n. 580.

7. - Il Presidente della Giunta regionale dichiara la decadenza dalla carica di consigliere camerale di quei soggetti che nel corso del mandato:

a) perdano i requisiti ovvero vengano a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 13, commi 1 e 2 lettere *d)*, *e)* ed *f)* legge 29 dicembre 1993, n. 580;

b) non partecipino, senza giustificazione, a quattro sedute consecutive del Consiglio.

8. - Il sopravvenire, in corso di mandato, di una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 13, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* legge 29 dicembre 1993, n. 580 determina decadenza dal Consiglio ove il soggetto interessato non provveda, entro trenta giorni, ad optare per una delle cariche.

9.- Le dimissioni dei consiglieri presentate in forma scritta al Presidente della Camera di Commercio, sono irrevocabili e di esse viene dato immediato avviso al Presidente della Giunta regionale.

10. - L'esercizio delle funzioni consiliari è collegiale e non può essere delegato.

## ART. 9

### Competenze del Consiglio camerale

1. - Al Consiglio, oltre alle funzioni conferite dall'art. 11 lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* legge 29 dicembre 1993, n.580, compete in particolare:

1.1.- determinare la programmazione istituzionale dell'attività della Camera di Commercio e fissare gli indirizzi generali relativi al personale;

1.2.- provvedere alla formulazione dei criteri generali per la designazione dei rappresentanti, scelti anche al di fuori degli organi camerali, negli organismi associativi, enti, consorzi e società promossi o ai quali la Camera partecipa e alla eventuale verifica del mancato rispetto dei criteri da parte della Giunta nella nomina dei rappresentanti della Camera di Commercio;

1.3.- istituire commissioni per lo studio, analisi, ricerche sull'assetto economico-produttivo del territorio provinciale e formulare proposte allo Stato, alla Regione ed agli enti locali su questioni di particolare interesse per l'economia locale;

1.4.- adottare ogni altro atto e/o provvedimento correlato all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1.

2.- Ciascun consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal regolamento consiliare e finalizzate a garantire l'effettivo esercizio del mandato consiliare, ha diritto a:

a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;

b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;

c) ottenere copie di atti, documenti ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, fatto salvo l'obbligo della riservatezza nei casi previsti dalla legge.

3.- La maggioranza assoluta dei consiglieri può proporre mozione motivata di revoca della fiducia al Presidente per atti altamente lesivi del prestigio, dell'immagine e della dignità della Camera di Commercio, per gravi e reiterate violazioni dello statuto o degli indirizzi programmatici o dei deliberati del Consiglio e/o della Giunta. La proposta è approvata se è votata dai due terzi dei consiglieri in carica, in un'apposita seduta del Consiglio camerale. In caso di approvazione della mozione il Vicepresidente Vicario pone immediatamente all'ordine del giorno della stessa seduta l'elezione del nuovo Presidente;

3.1 - la maggioranza assoluta dei consiglieri può proporre mozione motivata di revoca della fiducia alla Giunta, per gravi e reiterate violazioni dello statuto o degli indirizzi programmatici o dei deliberati del Consiglio o per la mancata predisposizione, per l'approvazione del Consiglio entro i termini di statuto e/o di legge del bilancio di previsione e del conto consuntivo della Camera. La proposta è approvata se è votata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, in un'apposita seduta del Consiglio Camerale. In caso di approvazione della mozione, il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno della stessa seduta l'elezione della nuova Giunta;

3.2 - su richiesta del Presidente, il Consiglio gli vota la fiducia con la maggioranza assoluta dei componenti in carica; se la fiducia non viene accordata, il Presidente decade immediatamente, il Vicepresidente Vicario convoca il Consiglio entro quindici giorni per la elezione di un nuovo Presidente.

## ART.10

### Regolamento interno del Consiglio camerale

1.- Il Consiglio camerale adotta il regolamento interno che disciplina in particolare:

1.1.- le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio, all'uopo prevedendo:

1.1.1.- sei sessioni annuali ordinarie delle quali quattro dedicate all'esame delle attività della Camera ed alle relative proposte dei consiglieri, due dedicate rispettivamente all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;

1.1.2.- la convocazione straordinaria, su iniziativa del Presidente o della Giunta o su richiesta motivata, con contestuale indicazione del relativo ordine del giorno, da parte di almeno un quarto dei componenti del Consiglio o la possibilità di autoconvocarsi con contestuale indicazione del relativo ordine del giorno da parte della metà dei componenti del Consiglio nel caso di ritardo oltre i quindici giorni della richiesta convocazione;

1.2.- le modalità di convocazione, la validità delle riunioni, le modalità di espressione del voto, i tempi di svolgimento dei lavori del Consiglio all'uopo prevedendo:

1.2.1.- la comunicazione in forma scritta, con puntuale indicazione dell'ordine del giorno, delle convocazioni in un termine non inferiore a sette giorni tra la ricezione della comunicazione e lo svolgimento dei lavori. Il termine può essere ridotto a tre giorni per motivate ragioni di urgenza;

1.2.2.-la validità delle sedute camerali, con diversificazione del *quorum* in riferimento all'oggetto della convocazione come segue:

- per l'approvazione e revisione dello statuto, la presenza e il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri;

- per l'elezione del Presidente la presenza di un numero di consiglieri e il voto favorevole come disciplinato dall'articolo 16, comma 1, legge 29 dicembre 1993, n. 580.

- per l'approvazione e revisione dei regolamenti la presenza dei consiglieri e il voto favorevole in coerenza con il comma 4 dell'art. 6.

- per le altre deliberazioni consiliari, la presenza della maggioranza relativa dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti;

1.2.3.- le votazioni in forma palese, con il ricorso allo scrutinio segreto esclusivamente quando il voto afferisce all'elezione del Presidente, concerne persone ovvero sia richiesto da almeno un decimo dei presenti, precisando:

- la prevalenza, a parità di voto, nelle votazioni a scrutinio palese, del voto del Presidente;

- la rieiezione della proposta, a parità di voto nello scrutinio segreto;

1.3.- la composizione e le competenze delle commissioni consiliari;

1.4. le modalità dell'elezione del Presidente e dei componenti della Giunta; la nomina dei componenti del collegio dei revisori e le procedure di rinnovo delle cariche.

## ART. 11 Giunta camerale

1.- La Giunta camerale è organo esecutivo.

2.- La Giunta, eletta dal Consiglio con le procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge, è composta dal Presidente e da un terzo dei componenti del Consiglio, in conformità dell'articolo 9 del decreto ministeriale 24 luglio 1996, n. 501, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 12, comma 3, legge 29 dicembre 1993, n.580. Almeno quattro componenti della Giunta debbono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

3.- La Giunta nomina nel proprio ambito uno o due Vicepresidenti. In caso di doppia Vicepresidenza il Presidente conferisce la funzione di Vicario ad uno dei due Vicepresidenti.

Il Vicepresidente Vicario assume temporaneamente le funzioni del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

4.- La Giunta dura in carica secondo legge, in coincidenza con la durata del Consiglio, ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile per due volte.

5.- Le dimissioni dalla carica di componente della Giunta, presentate in forma scritta al Presidente, sono irrevocabili ed il Consiglio provvede alla elezione del componente nella prima successiva riunione.

6.- La Giunta decade allorquando risulta dimissionaria la metà più uno dei membri o in caso di scioglimento del Consiglio. Il Consiglio provvede alla nuova elezione della Giunta nella prima riunione successiva alla decadenza.

7.- I componenti della Giunta esplicano il proprio mandato collegialmente.

## ART. 12

### Competenze e funzioni della Giunta camerale

1.- Alla Giunta competono le funzioni previste dall'art. 14, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed in particolare:

1.1.-attuare gli indirizzi generali espressi dal Consiglio per il perseguimento degli scopi istituzionali dell'ente camerale. La Giunta definisce nell'ambito del bilancio preventivo di ciascun anno e con gli opportuni provvedimenti le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare destinando le relative risorse;

1.2.-deliberare gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge e dal presente statuto al Consiglio e che non rientrino, nelle competenze del Presidente, del Segretario Generale o dei dirigenti ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1993, n. 29 e 31 marzo 1998, n.80;

1.3.-deliberare, in caso di motivata urgenza, nelle materie riservate alla competenza del Consiglio, sottoponendo i relativi provvedimenti alla ratifica dell'organo consiliare nella prima riunione successiva;

1.4.- autorizzare, nelle materie di propria competenza, la costituzione in giudizio dell'ente, per le liti attive e passive con facoltà di transigere e conciliare;

1.5.- provvedere alla nomina del conservatore del Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 legge 29 dicembre 1993, n. 580;

1.6.- designare il Segretario Generale di cui all'art.20, comma 2, della legge 29 dicembre 1993 n.580 e proporre la risoluzione del rapporto con le modalità di legge;

1.7.- assegnare al Segretario Generale obiettivi e risorse rimessi all'attuazione della dirigenza camerale;

1.8.- deliberare l'istituzione di sedi decentrate nella provincia di Napoli, laddove gli interessi del sistema delle imprese lo richiedano compatibilmente con le esigenze di bilancio e programmazione della spesa;

1.9.- approvare, su proposta del Segretario Generale, la pianta organica dell'ente, le aree dirigenziali, i servizi dell'ente e adottare i provvedimenti di assunzione e di carriera del personale a tempo indeterminato nel rispetto delle prerogative sindacali e delle rappresentanze dei lavoratori previsti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi e individuali di lavoro; nominare i dirigenti e conferire gli incarichi dirigenziali anche a tempo determinato, sia interni che esterni, attribuendo la relativa retribuzione nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai contratti di settore. La Giunta indica le procedure per l'assunzione del personale a tempo determinato per gli obiettivi prefissati, previa definizione dei criteri selettivi da stabilirsi in apposito regolamento;

1.10.- nominare, su proposta del Segretario Generale, il dirigente che assume le funzioni vicarie del medesimo;

1.11.- richiedere, nei limiti previsti dalla vigente normativa, pareri e consulenze nelle materie di competenza;

1.12.- predisporre il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo per l'approvazione da parte del Consiglio camerale;

1.13.- provvedere alla designazione, nomina e revoca dei rappresentanti camerali, scelti anche al di fuori degli organi camerali, negli organismi associativi, enti, consorzi e società promossi o ai quali la Camera partecipa;

2.- La Giunta riferisce al Consiglio, periodicamente, sulla propria attività, nel corso delle sessioni di cui al punto 1.1.1. dell'art.10.

## ART. 13

### Funzionamento e regolamento interno della Giunta

1.- La Giunta camerale adotta, a maggioranza assoluta dei propri componenti, un regolamento interno che disciplina il funzionamento dell'organo e in particolare:

1.1.- l'esercizio collegiale delle attribuzioni e/o funzioni conferite dalla legge e dallo statuto;

1.2.- la competenza della Giunta in ordine alla convocazione delle riunioni con la redazione del relativo ordine del giorno da parte del Presidente;

1.3.- la comunicazione della convocazione della Giunta in forma scritta, con puntuale indicazione dell'ordine del giorno e la previsione di un termine non inferiore a sette giorni (derogabile a tre per motivate ragioni di urgenza) tra la ricezione della comunicazione e lo svolgimento dei lavori;

1.4.- la trasmissione, contestualmente alla convocazione, degli atti relativi all'ordine del giorno;

1.5.- la convocazione, in via straordinaria, ove richiesta da almeno quattro componenti della Giunta;

1.6.- la partecipazione della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute;

1.7.- il sistema di votazione in forma palese, con il ricorso allo scrutinio segreto esclusivamente quando il voto concerne persone oppure se richiesto da almeno quattro componenti precisando altresì la prevalenza del voto del Presidente in caso di parità di voti nelle votazioni a scrutinio palese e la reiezione della proposta in caso di parità di voti, nello scrutinio segreto;

1.8.- la non pubblicità delle sedute della Giunta;

1.9.- le modalità di audizione di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti del sistema delle imprese, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori;

1.10.-le funzioni di segretario della Giunta esercitate dal Segretario Generale;

1.11.- la partecipazione alle riunioni della Giunta del collegio dei revisori dei conti, senza diritto di voto.

## ART.14

### Presidente della Camera di Commercio

1.- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed istituzionale della Camera di Commercio e promuove rapporti con le autonomie territoriali e funzionali, le istituzioni pubbliche, le associazioni di categoria e gli organismi comunitari ed internazionali.

2.- L'elezione del Presidente e la durata della carica sono disciplinate dall'art. 16, commi 1 e 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art.11 legge 11 maggio 1999, n. 140.

3.- Al Presidente compete in particolare:

3.1.- convocare e presiedere la Giunta ed il Consiglio, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;

3.2.- assumere, in caso di motivata necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza della Giunta con l'obbligo di sottoporli alla ratifica della stessa nella prima seduta successiva;

3.3.- sovrintendere al funzionamento dei servizi, degli uffici e all'esecuzione degli atti ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

3.4.- richiedere pareri e consulenze e resistere alle liti nelle materie rientranti nella propria sfera di competenza;

3.5.- formulare, sulla base delle determinazioni della Giunta, proposte sulle attività della Camera allo Stato, alla Regione, agli enti locali, all'Unione Europea e agli enti ad autonomia funzionale;

3.6.- attribuire la funzione di Vicario ad un Vicepresidente;

3.7.- esercitare ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

4.- Le dimissioni dalla carica di Presidente presentate in forma scritta al Segretario Generale sono irrevocabili. Il Vicepresidente Vicario provvede entro trenta giorni a convocare apposita seduta del Consiglio per l'elezione del nuovo Presidente.

## ART.15

### Vice Presidente della Camera di Commercio

1.- I Vicepresidenti sono eletti dalla Giunta tra i propri componenti nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti della Giunta camerale. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

2.- Ai Vicepresidenti non può essere conferita delega permanente delle funzioni presidenziali.

3.- Il Vicepresidente Vicario esercita, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni conferite dalla legge e dal presente statuto.

## ART. 16

### Divieti di consulenze

1.- Al Presidente nonché ai componenti la Giunta ed il Consiglio è vietato assumere consulenze presso aziende, società, consorzi, associazioni, fondazioni, comitati ed istituzioni controllati dalla Camera di Commercio.

## Capitolo II

### Organi contabili di rilevazione patrimoniale e finanziaria

## ART. 17

### Ordinamento della gestione patrimoniale e finanziaria

1.- La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dal regolamento approvato con Decreto del Ministro dell'industria, artigianato e agricoltura 23 luglio 1997, n. 287 e successive modifiche ed integrazioni, è informata ai principi generali della contabilità finanziaria, economica e patrimoniale e risponde ai requisiti della veridicità, della trasparenza, della chiarezza e della precisione.

## ART.18

### Controllo economico della gestione

1.- In conformità alla legge la Camera di Commercio attua, attraverso la costituzione di un apposito ufficio, forme di controllo economico interno della gestione al fine di valutare l'efficacia e l'efficienza dell'attività camerale, riferita ai centri di gestione economica per aree di attività, ed i riflessi che ne conseguono in materia di rappresentazione contabile.

2.- La metodologia adottata per il controllo economico della gestione è definita dal regolamento previsto dall'articolo 27 del decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato 23 luglio 1997, n. 287.

#### ART.19 Bilancio preventivo

1.- La Camera di Commercio, delibera entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio preventivo redatto in termini di competenza per l'anno successivo.

2.- Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica. Esso ed i relativi allegati debbono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3.- Il bilancio è deliberato dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

4.- L'esercizio ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il giorno 31 dicembre di ogni anno.

5 – Qualora il bilancio preventivo non venisse deliberato nei termini di cui al n.1 del presente articolo il Consiglio, sentito il Collegio dei revisori dei conti, è facultato a deliberare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi con un limite di spesa pari ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo nell'ultimo bilancio approvato.

5.1 – Il limite di cui sopra è derogabile, sentito il Collegio dei revisori dei conti, ove sia necessario pagare spese non frazionabili in dodicesimi.

#### ART.20 Conto consuntivo

1.- I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e comprovati da apposita documentazione allegata al conto consuntivo.

2.- Il conto consuntivo comprende lo stato patrimoniale e il conto economico.

3.- La contabilità deve, comunque, essere redatta in modo da rendere possibile un controllo economico interno della gestione.

4.- Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

5.- Al conto consuntivo è allegata una relazione illustrativa della Giunta che esprime le proprie valutazioni sulle attività svolte anche sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai costi sostenuti ed ai programmi realizzati.

ART.21  
Fondo di perequazione

1.- La Camera di Commercio riserva una quota del diritto annuale al fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere ai sensi dell'art. 18, comma 5, legge 29 dicembre 1993, n. 580 secondo le modalità stabilite in sede normativa ed amministrativa.

ART.22  
Collegio dei revisori dei conti

1.- La nomina, la composizione e la durata del collegio dei revisori dei conti è disciplinata dall'art. 17, commi 1 e 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dall'art.11, comma 1, legge 11 maggio 1999 n. 140.

2.- Il collegio dei revisori, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente statuto, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente camerale, redige una relazione sul bilancio preventivo e sulle relative variazioni, attesta la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze della gestione redigendo una relazione da allegare al prospetto di conto consuntivo predisposto dalla Giunta.

3.- Nella relazione al conto consuntivo il collegio esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

4.- Il collegio dei revisori, ove riscontri nell'esercizio delle funzioni irregolarità nella gestione dell'ente ovvero comportamenti in violazione del principio di buon andamento, imparzialità, economicità ed efficienza della attività amministrativa ne riferisce, con motivata relazione, al Presidente della Camera che informa immediatamente, con trasmissione della relazione, la Giunta ed il Consiglio.

5.- I revisori dei conti rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

6.- Nell'esercizio delle funzioni loro conferite i revisori possono procedere, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e di controllo ed hanno il potere di accesso agli atti o provvedimenti camerale, analogo a quello previsto per i consiglieri all'articolo 9, comma 2 lett. c).

7.- Il Collegio partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta e del Consiglio camerale.

## Capitolo III Organismi economici strumentali

### ART. 23

#### Aziende speciali: costituzione e natura giuridica

1.- La Camera di Commercio può costituire, ai sensi degli articoli 32 n. 4 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, art. 2, comma 2, legge 29 dicembre 1993, n. 580 e 57 e seguenti del decreto del Ministro dell'industria e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287, aziende speciali secondo le norme del diritto privato, al fine di svolgere, con autonomia imprenditoriale e con criteri di efficienza ed economicità, i servizi e le attività necessari per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali.

2.- La costituzione di aziende speciali è circoscritta ai casi in cui l'attività economica da svolgere sia prevalente rispetto all'attività amministrativa ed avviene previa valutazione sia dei costi e benefici, sia dell'esistenza di organismi, pubblici o privati, aventi analoghe funzioni, al fine di evitare duplicazioni di interventi.

3.- La Giunta assicura il raccordo dell'azienda con la Camera di Commercio ed esercita la vigilanza sulla gestione dell'azienda, accertando in particolare l'osservanza degli indirizzi generali e il perseguimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio camerale.

4.- Gli organi amministrativi e di controllo dell'azienda speciale operano nel rispetto del regolamento concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n.287.

5.- Le aziende speciali hanno natura di organismi camerali dotati di proprio statuto, di autonomia regolamentare ed amministrativa, contabile, finanziaria e rilevanza esterna e operano secondo le norme del diritto privato nei rapporti con i terzi e con i propri dipendenti. L'ordinamento e la organizzazione interna sono demandati allo statuto dell'azienda.

### ART. 24

#### Statuto delle aziende speciali

1.- Lo statuto delle aziende speciali viene approvato dal Consiglio camerale con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. La medesima procedura deve essere adottata per le modificazioni dello statuto.

ART. 25  
Organi e norme di funzionamento  
delle aziende speciali

1.-Sono organi delle Aziende speciali: il Presidente, il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

2.-Presidente delle aziende speciali è il Presidente della Camera di Commercio o un suo delegato, scelto tra i membri del Consiglio camerale.

3.-I consigli d'amministrazione delle aziende, nominati dalla Giunta, sono composti dal Presidente della Camera di Commercio o da un suo delegato, ai sensi del comma 2, da componenti del Consiglio camerale e da componenti esterni esperti nelle materie oggetto delle attività aziendali.

4.-Le aziende speciali ispirano la loro gestione ai principi della distinzione dei compiti di gestione politica da quelli di gestione amministrativa assicurata dal direttore e dai dirigenti.

5.-Il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio sono deliberati dai consigli di amministrazione delle aziende speciali e approvati dagli organi camerale nell'ambito dei bilanci della Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 58 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 luglio 1997, n. 287.

6.-Il personale dell'azienda è assunto con contratto di diritto privato nell'ambito dei contratti collettivi nazionali del terziario, della distribuzione e dei servizi.

ART. 26  
Dotazione di capitale e mezzi finanziari delle aziende speciali

1.- All'atto della costituzione dell'azienda speciale, la Giunta camerale delibera, per tutta la durata dell'azienda, l'assegnazione di una dotazione di capitale in misura adeguata ai compiti attribuiti.

2.- Le entrate delle aziende speciali sono costituite da:

a) proventi derivanti dalla prestazione dei servizi;

b) contributi annuali stanziati dalla Camera di Commercio in occasione del bilancio preventivo, in relazione alle funzioni istituzionali dell'azienda;

c) contributi di altri enti pubblici e privati nonché dell'Unione Europea;

d) altre eventuali entrate.

## ART.27

### Modalità operative delle aziende speciali

1.- L'azienda speciale deve essere gestita con criteri di efficienza e di economicità al fine di garantire il pareggio economico.

2.- Contestualmente alla approvazione del bilancio di previsione, la Giunta indica all'azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere.

3.- Lo scioglimento delle Aziende Speciali è deliberato dal Consiglio Camerale con la maggioranza stabilita nell'ambito del regolamento del Consiglio stesso.

## ART. 28

### Collegio dei revisori delle aziende speciali

1.- Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il Presidente del collegio e un membro supplente sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un membro effettivo è nominato dal Ministro del Tesoro e un membro effettivo e un supplente sono nominati dalla Giunta camerale.

2.- Ai componenti del collegio dei revisori competono i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

## ART.29

### Società

1.- La Camera di Commercio, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 14, comma 5 lett. b), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, può promuovere, realizzare e gestire, direttamente o con altri soggetti, pubblici o privati, strutture e infrastrutture di interesse economico generale.

2.- In relazione a quanto disposto al comma 1, la Camera di Commercio può costituire società per azioni o a responsabilità limitata, anche se non a prevalente capitale pubblico, o parteciparvi, purché queste abbiano per oggetto finalità ed iniziative rilevanti ai fini della promozione di attività di interesse economico per le imprese operanti nella circoscrizione di competenza.

3.- Le società di cui al comma 2 possono partecipare alla costituzione di altre società di capitali o assumervi partecipazioni, al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale.

## ART. 30 ConSORZI

La Camera di Commercio, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 14, comma 5, lett. b), legge 29 dicembre 1993, n. 580, può promuovere o partecipare a consorzi o società consortili pubblici o privati che abbiano la finalità di promuovere o sviluppare il sistema economico di specifici settori di attività e categorie di operatori. Si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla partecipazione a società previste all'art.29.

## ART. 31 Associazioni, fondazioni e comitati

1.- La Camera di Commercio, ai sensi degli articoli 2, comma 2, e 14, comma 5, lett. b), della legge 29 dicembre 1993 n. 580, può promuovere fondazioni, comitati o associazioni anche non riconosciute o parteciparvi, a condizione che gli scopi dell'organismo partecipato siano rilevanti ai fini della promozione e dello sviluppo dell'economia locale ovvero per una migliore realizzazione dei fini stessi della Camera di Commercio.

## ART. 32 Disposizioni comuni

1.- Nelle norme di costituzione, funzionamento ed organizzazione degli organismi di cui al presente capo, dovranno essere individuate forme idonee ad assicurare comunque che l'attività dell'organismo stesso sia ordinata alla finalità preminente della promozione o dello sviluppo dell'economia locale e dovrà essere, inoltre, prevista la presenza di rappresentanti della Camera di Commercio in seno agli organi di amministrazione e controllo, al fine di assicurare le funzioni di indirizzo e controllo relative all'organismo partecipato.

2.- La Camera di Commercio può partecipare solo a società o associazioni che non comportino impegni finanziari a carattere illimitato o responsabilità patrimoniali comunque eccedenti il limite della propria quota di conferimento e ha una potestà di vigilanza sull'operato delle stesse con la partecipazione di propri rappresentanti negli organi di amministrazione o di controllo.

3.- Qualunque partecipazione della Camera a Società, Consorzi e Associazioni potrà essere deliberata a condizione che detti organismi abbiano statutariamente la previsione dell'obbligo di certificazione del proprio bilancio.

4.- La Camera di Commercio non può erogare contributi a fondo perduto, né disporre conferimenti a titolo gratuito a favore di società ed enti partecipati.

## ART. 33

### Rappresentanti della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi ed associazioni

1.- I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi ed associazioni devono godere di requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità che garantiscano la più efficace gestione degli enti partecipati.

2.- I rappresentanti previsti dal comma 1 redigono annualmente un rapporto sulla gestione dell'ente partecipato che consegnano, entro un mese dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'ente, al Presidente della Camera di Commercio, che ne informa tempestivamente il Consiglio camerale.

3.- Il Consiglio, anche per il tramite delle proprie commissioni, può chiedere ai rappresentanti della Camera presso aziende, società, consorzi ed associazioni informazioni dettagliate sulla gestione degli stessi e sui progetti di sviluppo.

## ART.34

### Scuola di cittadinanza attiva economica.

1.- Per il perseguimento delle finalità di cui all'art.2 lettera f) la Camera di Commercio promuove, d'intesa con le associazioni rappresentate nel Consiglio camerale, la "scuola di cittadinanza attiva economica" con il compito di educare i giovani all'iniziativa economica privata e all'ingresso nel mercato anche attraverso progetti-pilota di collocamento di nuove imprese sul mercato interno ed europeo, individuando concretamente le occasioni di competitività offerte, anche dal mercato internazionale, alle vocazioni economiche peculiari dei cittadini e del territorio della provincia di Napoli.

2.-Il regolamento di attuazione della scuola è deliberato dalla Giunta.

## PARTE III

### FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

#### Capitolo I

#### Organizzazione degli uffici

## ART.35

### Segretario Generale

1.- Il Segretario Generale, su designazione della Giunta, è nominato dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art.38 lettera f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112.

2.- Il Segretario Generale è organo di vertice dell'amministrazione camerale, esercita le funzioni previste dall'art.20 legge 29 dicembre 1993 n.580 e dai decreti legislativi 3 febbraio 1993 n.29 e 31 marzo 1998 n.80 e soggiace alle responsabilità previste dalla legislazione vigente

3.-La proposta di risoluzione del rapporto è disciplinata dal comma 1.6 dell'articolo 12.

#### ART. 36 Funzioni dei dirigenti

I dirigenti, ai sensi dell'art.17 decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e in attuazione dei principi programmatici fissati dagli organi elettivi e delle direttive impartite dal Segretario Generale, adottano gli atti afferenti agli uffici cui sono preposti.

#### ART.37 Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici

1.- Il regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, in conformità delle previsioni di legge e di statuto, disciplina le modalità e le condizioni dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali, le responsabilità dei dirigenti, la gestione del contenzioso del lavoro, l'adozione di un codice di comportamento dei dipendenti della Camera di Commercio nonché l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nel rispetto e in esecuzione delle norme contrattuali applicabili.

#### ART.38 Personale

1.- Lo stato giuridico di carriera ed il trattamento economico del personale della Camera di Commercio sono disciplinati dai contratti collettivi e individuali di lavoro relativi al personale delle Camere di Commercio e dalle norme del diritto civile.

2.- La Camera di Commercio, nell'ambito di tali norme, disciplina, con propri regolamenti, l'ordinamento del personale.

3.- La Camera di Commercio riconosce il valore della formazione, cura lo sviluppo delle competenze del personale al fine di favorirne la crescita professionale, assicurando adeguati livelli di responsabilità e garantisce pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori.

ART.39  
Nuclei di valutazione

1.-Il nucleo di valutazione è istituito e disciplinato nella composizione dalla Giunta. Verifica, in autonomia funzionale, il puntuale, corretto, efficiente ed imparziale concretarsi dell'attività della Camera, il raggiungimento degli obiettivi programmati ed istituzionali e la conveniente gestione delle risorse.

2.- I componenti del nucleo di valutazione debbono essere nominati tra esperti in materie giuridiche ed economiche esterni all'amministrazione camerale.

ART.40  
Ordinamento degli uffici e dei servizi

1.- Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono organizzati con moduli idonei a garantire l'efficienza amministrativa, la migliore utilizzazione delle risorse umane, l'interazione costante con organizzazioni rappresentative del sistema delle imprese, con organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.

Capitolo II  
L'informazione economica locale  
e la programmazione conoscitiva

ART.41  
Funzioni di informazione e rilevazione dell'economia locale

1.- La Camera di Commercio attua, attraverso la costituzione di un apposito ufficio di coordinamento telematico tra il Registro delle Imprese e tutti gli uffici di pubblicità legale speciale nonché le banche dati, l'informazione e la rilevazione globale degli operatori del mercato nell'economia locale.

2.- L'ufficio esegue studi e approfondimenti in ordine agli operatori del mercato sia per la redazione del piano triennale previsionale di sviluppo dell'economia locale, sia per la razionalizzazione dei procedimenti di pubblicità legale speciale, nell'interesse dell'utenza.

**ART.42**  
**Osservatorio Economico e Tributario**

1.- E' costituito un Osservatorio Economico e tributario a servizio dello sviluppo dell'economia locale (O.E.T.).  
L'Osservatorio è composto di cinque componenti nominati dalla Giunta e presieduto dal Presidente della Camera di Commercio o da suo delegato.  
Il regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio è approvato dalla Giunta.

**ART.43**  
**Funzioni di contrattazione programmata**

1.- Al fine di promuovere lo sviluppo economico del territorio della provincia la Camera di Commercio promuove e partecipa alla definizione di patti territoriali, accordi di programma e contratti d'area e, in generale, agli strumenti della programmazione negoziata.  
2.- Nel rapporto sullo sviluppo dell'economia locale il Presidente indica le iniziative e la loro fase di avanzamento.

**ART.44**  
**Collaborazioni istituzionali**

1.- La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della provincia, ispira la propria attività alla gestione integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio.

**Capitolo III**  
**I servizi all'utenza**

**ART.45**  
**Disciplina del procedimento amministrativo**

1.- La Camera di Commercio, nella prestazione dei servizi informa la propria attività ai principi previsti dall'art.4, comma 4.  
2.- Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, con regolamento della Giunta camerale, vengono stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modifiche ed integrazioni, i termini di durata dei procedimenti e le unità organizzative responsabili degli stessi nonché tutti gli adempimenti in materia di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

3.- Il regolamento del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 e delle norme del presente statuto disciplina:

a) le modalità di accesso ai documenti amministrativi, nella forma della presa visione e del rilascio di copia dei documenti;

b) l'oggetto dell'accesso, individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi dell'articolo 24 legge 7 agosto 1990, n.241 e utilizzando il criterio che, nel corso del procedimento, sono accessibili ai destinatari e agli interessati gli atti preparatori che costituiscono la determinazione definitiva dell'unità organizzativa competente ad esternarli;

c) le misure organizzative idonee a garantire l'effettività dell'esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione di un ufficio speciale.

4.-Nella relazione annuale il Presidente indica specificamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati con riguardo all'efficienza, al rendimento e alla trasparenza dell'azione amministrativa.

5.-La Camera di Commercio per giungere alla più celere definizione dei provvedimenti amministrativi si avvale, di norma, delle conferenze di servizi e favorisce, nei limiti previsti dall'ordinamento, la conclusione di accordi tra la camera e gli interessati, sostitutivi del provvedimento finale o determinativi del contenuto discrezionale dello stesso

#### ART.46

##### Qualità e carta dei servizi

La Camera di Commercio persegue una politica di qualificazione costante dei servizi da essa erogati e a tal scopo utilizza gli strumenti e le risorse necessari a garantire la definizione, il costante monitoraggio, la verifica e lo sviluppo della qualità dei servizi. La carta dei servizi è definita con regolamento della Giunta e prevede, ai sensi della legge, le modalità di esercizio e di prestazione dei servizi.

#### ART.47

##### Camera arbitrale e commissioni conciliative.

1.- La Camera di Commercio costituisce la camera arbitrale e le commissioni di conciliazione per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese consumatori ed utenti.

2.- La costituzione degli organi di cui al precedente comma è deliberata dal Consiglio, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, sulla base di apposito regolamento che ne disciplina le modalità di funzionamento ed organizzazione.

PARTE IV  
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

ART.48

Regolamento degli istituti di partecipazione

1.- La Camera di Commercio, di concerto con le associazioni rappresentate nel Consiglio camerale, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori all'attività della Camera mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento sulle attività e sui servizi di competenza camerale, anche per specifiche categorie o settori di esse, secondo le modalità stabilite dallo statuto e dal regolamento degli istituti di partecipazione nel rispetto del principio delle pari opportunità.

2.- La disciplina delle modalità, delle forme e dei tempi di applicazione degli istituti di partecipazione è stabilita dal regolamento deliberato dal Consiglio camerale.

ART.49

Diritto all'informazione

La Camera di Commercio riconosce il diritto all'informazione agli imprenditori, ai lavoratori ed ai consumatori mediante l'istituzione dell'ufficio per le relazioni con il pubblico e mediante la pubblicazione di un notiziario periodico di illustrazione dell'attività camerale, secondo le previsioni di cui al regolamento sul procedimento e sul diritto di accesso.

ART.50

Istanze e proposte

1.- I soggetti appartenenti al sistema delle imprese insediate nella provincia, le loro associazioni di rappresentanza, le organizzazioni sindacali e dei consumatori, possono proporre agli organi della Camera di Commercio istanze e proposte, senza particolari formalità.

2.- Il regolamento degli istituti di partecipazione determina le modalità, le forme ed i termini per la presentazione di istanze e proposte e la risposta da parte degli organi competenti.

3.- Il Segretario Generale provvede alla raccolta delle istanze e proposte presentate, inserendo in apposito registro gli estremi delle stesse e gli eventuali provvedimenti adottati.

## ART.51 Consulte

1.-Al fine di promuovere e favorire la partecipazione degli interessati, la Camera di Commercio istituisce Consulte per i diversi settori economici, formate da rappresentanti degli imprenditori, dei lavoratori e dei consumatori su materie di preminente interesse degli stessi settori. Le Consulte possono essere preventivamente ascoltate in occasione dell'adozione di atti normativi e di provvedimenti amministrativi generali.

## Art.52 Pubblicità degli atti e Bollettino camerale

1.- La Camera di Commercio assicura la pubblicità degli atti per i quali per legge è prevista la pubblicazione nell'Albo camerale.

2.- Per i provvedimenti camerale di maggiore rilevanza, è assicurata la massima diffusione, anche mediante la pubblicazione di un "Bollettino della Camera di Commercio di Napoli" avente contenuto informativo a carattere periodico e, nei casi di maggior interesse pubblico di comunicati nei giornali a diffusione locale o nazionale. Il Bollettino, realizzato anche con mezzi telematici, pubblica in particolare:

- a) le delibere del Consiglio camerale;
- b) le delibere della Giunta camerale;
- c) il bilancio preventivo;
- d) il conto consuntivo;
- e) le relazioni del collegio dei revisori dei conti al bilancio preventivo;
- f) la relazione del collegio dei revisori dei conti al conto consuntivo.

3.- Per gli atti che rivestono particolare interesse per alcuni soggetti o categorie, la Camera può assicurare la comunicazione diretta, privilegiando il rapporto con le organizzazioni di categoria.

4.- Il regolamento degli istituti di partecipazione stabilisce le categorie di atti esclusi dalle forme di pubblicità, in ragione della particolare riservatezza degli stessi.

## PARTE V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART.53 Pubblicità ed efficacia dello statuto camerale

1.- Lo statuto è affisso in via obbligatoria all'albo camerale ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua affissione.

**ART.54**  
**Rinnovazione della Giunta**

1.- Nella prima seduta successiva all'entrata in vigore dello statuto, da convocare entro 45 giorni dalla predetta data, il Consiglio provvede alla rinnovazione della elezione dei componenti della Giunta nella composizione prevista dalle norme di legge e dall'art.16, comma 1, del presente statuto.

2.- La Giunta precedentemente eletta resta in carica con pienezza di poteri fino alla sua rinnovazione.

**ART. 55**  
**Disposizioni transitorie e finali**

1.-Nelle more dell'approvazione dei nuovi regolamenti, restano in vigore i regolamenti, gli usi e le procedure pregressi.

**ART.56**  
**Revisione dello statuto e dei regolamenti**

1.-Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti.


2.- La deliberazione di abrogazione dello statuto è contestuale alla deliberazione di un nuovo statuto.

3.- Le modifiche dei regolamenti previsti dal presente statuto sono deliberate con la maggioranza dei componenti del competente organo.

**ART.57**  
**Norme di rinvio**

1.- Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme di legge.

EMBLEMA CAMERALE



## ALLEGATO N. 2

### RIPARTIZIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE

| SETTORI DI<br>ATTIVITA'<br>ECONOMICA | N. CONSIGLIERI |
|--------------------------------------|----------------|
| Agricoltura                          | 1              |
| Artigianato                          | 2              |
| Industria                            | 7              |
| Commercio                            | 9              |
| Cooperative                          | 1              |
| Turismo                              | 2              |
| Trasporti e spedizioni               | 3              |
| Credito e Assicurazioni              | 1              |
| Servizi alle imprese                 | 4              |
|                                      | -----          |
| TOTALE                               | 30             |

Del Consiglio fanno parte, altresì, due componenti in rappresentanza, rispettivamente, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti.